



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE "SOCRATE"**

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - ROMA - Distretto 19°  
☎ 06121125465 - fax 065132632 - ✉ [rmpc180004@istruzione.it](mailto:rmpc180004@istruzione.it)

Prot. n. 345/O/1  
Circolare N° 138  
Roma, 25.02.2016

**Ai Docenti**  
Albo Sede

Oggetto: **Esame di Stato di II grado a.s. 2015/2016 – Formazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio.**

Tutti i Docenti non impegnati nelle commissioni interne per gli Esami di Stato dovranno presentare la domanda per svolgere il ruolo di "commissario" e/o "presidente" nelle commissioni esterne al SOCRATE.

**Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli Esami di Stato tramite il Modello ES-1 dovranno essere trasmesse esclusivamente on-line nel portale POLIS entro le ore 14.00 del giorno 16 Marzo 2016.**

Si raccomanda un'attenta lettura delle istruzioni relative alla compilazione del suddetto modello ES-1 e della relativa guida on-line, con particolare riguardo alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all'indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all'indicazione dell'elenco completo delle sedi di servizio dell'anno scolastico in corso e degli ultimi due anni.

Si allega alla presente:

01. Circolare Miur prot. 4093 del 25.02.2016;
02. Disposizioni sugli obblighi e facoltà del personale scolastico (partecipazione come presidente/partecipazione come personale esterno);
03. Disposizioni particolari.

**Una volta effettuato regolarmente l'invio del suddetto Modello ES-1, si prega di darne immediato riscontro presso la Segreteria del Personale, per le relative competenze amministrative.**

Il Dirigente Scolastico  
f.to *Milena NARI*  
(Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. 39/1993)

ALLEGATI



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma*

**III Unità Operativa** - tel. 0677392534

*Via Luigi Pisanelli, 32 - 00185 Roma*

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

MPI AOOUSPRM. Registro Ufficiale  
prot. n. 4093 - USCITA

Roma, 25.02.2016

Al Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici  
degli Istituti di Istruzione secondaria superiore  
Statali e Paritari di Roma e Provincia  
Loro Sedi

e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi  
di Roma e Provincia  
Loro Sedi

Al Dirigente dell'Ufficio II N.D.G.

**OGGETTO:** Esame di Stato di II grado a.s. 2015/16 – Formazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio.

Come è noto con la C.M. n° 2 prot. n. 2062 del 23 febbraio 2016, pubblicata sul sito internet <http://www.istruzione.it/> e sulla rete INTRANET, il M.I.U.R. ha impartito le istruzioni amministrative ed operative per lo svolgimento dell'Esame di Stato a.s. 2015/2016.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di una scrupolosa osservanza di quanto disciplinato con detta circolare, si evidenzia che alla sezione 1.c **“Abbinamenti delle classi/commissioni”**, viene indicata una importante novità e cioè la formulazione delle proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame in modalità esclusivamente *on line* nel portale SIDI. Inoltre si invitano le SS.LL. medesime a voler trasmettere a questo Ufficio **entro il termine ultimo del 16 marzo 2016** i **modelli ES-O**, in formato pdf, per via telematica all'indirizzo e-mail: [scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it](mailto:scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it).

Inoltre in relazione a quanto previsto nel punto 4) dell'allegato 5 della C.M. 2/2016, le SS.LL. vorranno, altresì, consegnare **entro il 18 marzo 2016**, alla stanza n. 616 del VI piano di questo Ufficio:

- l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato il **modello ES-1**
- l'elenco degli esonerati e dei docenti che abbiano omissso di presentare la scheda (con indicazione dei motivi)
- i dati relativi ai commissari interni, con la compilazione del **modello ES-C**, da quest'anno editabile, (allegato 2 alla C.M. 2/2016).



Si richiama, infine, l'attenzione dei Dirigenti dei soli Istituti secondari statali sulla modalità di trasmissione delle schede di partecipazione alle commissioni degli esami di stato (**modelli ES-1**) tramite una specifica funzione Web in ambiente Polis.

Le istanze potranno essere inserite **dal 24.02.2016 al 16.03.2016 (ore 14,00)** .

Le istituzioni scolastiche, per le istanze di propria competenza, dovranno provvedere alla verifica amministrativa dei modelli trasmessi e procedere alla loro convalida.

I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo dei modelli stessi prima dell'invio a questo Ufficio.

Dell'espletamento dell'attività di controllo farà fede la convalida della domanda registrata sul sistema informativo da parte delle SS.LL.

Si precisa che le procedure automatiche del Sistema Informativo tratteranno, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande controllate e convalidate.

Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. Si sottolinea la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inadeguato controllo sulla esattezza e veridicità dei dati.

Si rammenta che la verifica e la convalida da parte delle Istituzioni scolastiche competenti deve avvenire **dal 18.03.2016 al 13.04.2016**.

Per quanto attiene alla Registrazione a Polis, operazione propedeutica alla presentazione on-line del mod. ES-1, si ritiene opportuno far presente, al fine di agevolare il personale interessato, che, i Dirigenti e docenti a riposo già di ruolo presso istituti statali di II grado e docenti a tempo determinato, che hanno facoltà di presentare l'istanza di partecipazione alle commissioni degli esami di stato, possono rivolgersi per il "riconoscimento fisico" ad una qualsiasi Istituzione scolastica di Roma e provincia.

*Particolare attenzione va posta al punto 2.d.b. – **DIVIETI DI NOMINA**, dove viene preclusa la possibilità di nomina al personale utilizzato quale presidente di commissione d'esame di stato del primo ciclo di istruzione.*

*La verifica di tale incompatibilità sarà esclusivamente amministrativa e a cura di questo Ufficio, in quanto le nomine delle commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite dal sistema informativo.*

Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda, in particolar modo, il rispetto delle date di trasmissione e di consegna a questo Ufficio dei modelli allegati alla C.M. 2/2016, tenuto conto che entro il 13/04/2016 questo Ufficio deve completare, improrogabilmente, la fase di gestione delle proposte di configurazione delle commissioni.

IL DIRIGENTE  
F.to Rosalia Spallino



# Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

## Procedura di controllo

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. avranno cura di apporre, su ciascun modulo compilato dagli aspiranti alla nomina a presidente nelle commissioni di esame, il proprio visto a convalida della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e accertabili d'ufficio, nonché di far apporre il codice identificativo relativo all'Università, Politecnico o Istituto di appartenenza (come da allegati 8 e 9 alla presente circolare). Nell'apposito spazio predisposto sui moduli potranno, inoltre, essere formulate osservazioni circa i motivi di inopportunità alla nomina.

I Rettori delle Università e i Direttori delle istituzioni A.F.A.M. non dovranno trasmettere le domande di coloro che si trovano nelle situazioni di cui al paragrafo 2.d.b Disposizioni particolari - i divieti di nomina.

Si affida alla cortese collaborazione del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, al quale la presente circolare è indirizzata per conoscenza, l'adozione di iniziative ritenute idonee a facilitarne la diffusione tra i docenti universitari, i direttori e i docenti delle istituzioni A.F.A.M.

## **2.c. Obblighi e facoltà del personale scolastico**

### **2.c.a. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1)**

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come presidente:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

### **2.c.b. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidente (Modello ES-1 oppure Modello ES-2)**

Hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione come presidenti:

1. i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
2. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato d'istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
3. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

4. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
5. i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
6. i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;
7. i ricercatori universitari confermati;
8. i direttori delle istituzioni A.F.A.M.;
9. i docenti di ruolo delle istituzioni A.F.A.M.;
10. i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999, e gli insegnanti di arte applicata, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6/2007;
11. i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007. Non possono presentare domanda di partecipazione alle commissioni in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i docenti medesimi prestino loro assistenza durante gli esami (cfr. articolo 6, comma 1 D.P.R. n. 323/1998);
12. i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che siano in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
13. i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni: i docenti devono essere in una delle condizioni indicate dall'articolo 5 del D.M. n. 6/2007;
14. i dirigenti e i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso) secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera f) della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato.

Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'articolo 5 del



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

D.M. n. 6/2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Si fa, inoltre, presente che, per la nomina a presidente di commissione, l'articolo 4, comma 3, della legge n. 425/1997, legge speciale di settore che presiede alla composizione delle commissioni di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, prevede un preciso ordine di priorità tra le categorie di personale ivi elencate. Pertanto, i dirigenti scolastici preposti ad istituti del primo ciclo possono aspirare alla nomina subordinatamente ai dirigenti scolastici preposti ad istituti del secondo ciclo, a condizione che siano in possesso di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Tale previsione nasce dalla ineludibile esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico al regolare svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo e alla completa costituzione delle relative commissioni d'esame.

## **2.c.c. Personale che ha l'obbligo di presentare la scheda di partecipazione come commissario esterno (Modello ES-1)**

Sono obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione come commissario esterno:

1. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della L. n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali:
  - che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
  - che, pur non insegnando tali discipline, insegnano materie che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
  - che sono compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico;
  - che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
2. i docenti, se non designati commissari interni o referenti del plico telematico, – ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'articolo 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado:
  - che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi di studio;
  - che insegnano materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli;



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

I codici delle classi di concorso (Tabelle A, C, D di cui al D.M. 39/1998) sono allegati alla presente circolare (Allegato 11).

## **2.c.d. Personale che ha facoltà di presentare la scheda di partecipazione commissario esterno (Modello ES-1)**

Hanno la facoltà di presentare la scheda di partecipazione come commissari esterni:

- i docenti di ruolo dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale – ivi compresi i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge n. 124/1999 e gli insegnanti di arte applicata;
- i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di materie della scuola secondaria di secondo grado, che siano in una delle condizioni indicate dall'art. 6 del D.M. n. 6/2007 (equiparati alla posizione giuridica "F" o "M" di cui all'allegato 7 alla presente circolare) con almeno un anno di insegnamento nella relativa materia nell'ultimo triennio. Non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato per commissario esterno, come già precisato per la nomina a presidenti, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l'anno scolastico alunni con disabilità, che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la possibilità che i medesimi docenti prestino loro assistenza durante l'esame (cfr. art. 6, comma 1, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323);
- i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni;
- i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l'anno in corso), in considerazione dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento posseduta di cui alla legge n. 124/1999 (cfr. D.M. n. 6/2007, articolo 6, comma 1, lettera d);
- i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l'anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all'insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 nelle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado;
- i docenti di ruolo nella scuola primaria e secondaria di primo grado, utilizzati per l'intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento della scuola secondaria di secondo grado



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione*

### *Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

("assimilati" alla posizione giuridica "H" di cui all'allegato 7 alla presente circolare).

- i docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario esterno, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti nel precedente paragrafo 2.c.b.

Si sottolinea la necessità di una attenta verifica da parte degli uffici competenti dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati secondo quanto già in precedenza ribadito anche ai fini della responsabilità in ordine alle domande convalidate.

#### **2.d. Procedure generali di nomina delle commissioni di esame**

##### **2.d.a. Principi generali**

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 6/2007, i componenti delle commissioni degli esami di Stato sono nominati:

- a. secondo le fasi territoriali di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 6/2007;
- b. all'interno delle fasi territoriali, in base ai criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del D.M. n. 6/2007;
- c. in base alle preferenze di cui all'articolo 10 del D.M. n. 6/2007.

Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti dall'articolo 4, comma 7 della legge n. 425/2007 e dagli articoli 13 e 15 del suindicato decreto ministeriale.

I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui alle precedenti lettere a,b,c. Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.

Nel rispetto dei criteri di precedenza, le nomine dei commissari esterni, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del D.M. n. 6/2007, sono disposte secondo il seguente ordine:

1. per la materia di insegnamento;
2. per la classe di concorso in cui è compresa la materia di insegnamento.

##### **2.d.b. Disposizioni particolari**

###### Preclusioni nella presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1 e Modello ES-2)

È preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno a docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.

Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trovi in una delle seguenti posizioni:





# Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

## Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione

### Dirizione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

- sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);
- sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;
- sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);
- si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato.

Non è consentita la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2016. Nel caso in cui il docente sia titolare di una disciplina affidata a commissario interno, la nomina è conferita al supplente.

#### Divieti di nomina

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge n. 425/1997, come da ultimo modificato, e dall'articolo 13 D.M. n. 6/2007, nelle commissioni d'esame operanti:

- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
- in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso;
- nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l'anno in corso;
- nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, per i docenti che insegnano, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.

Parimenti, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del personale:

- destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all'attività di servizio;



# Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

- che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;
- nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale.

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, quale presidente di commissione d'esame di Stato del primo ciclo di istruzione. La verifica di tale incompatibilità è esclusivamente amministrativa, in quanto le nomine nelle commissioni per gli esami conclusivi del primo ciclo non sono gestite dal sistema informativo.

## Personale da esonerare

I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 12 alla presente circolare.

## Personale non utilizzato

Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2016, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

I Direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali e i dirigenti scolastici devono acquisire l'effettivo recapito rispettivamente di tale personale dirigente e docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

## **2.d.c. Procedura di nomina dei presidenti**

### Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici

Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili (posizione giuridica A, di cui all'allegato 6 alla presente circolare), obbligati alla presentazione della scheda di partecipazione (Modello ES-1), sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune ed alla provincia di servizio e/o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono state indicate nella scheda di partecipazione.

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici (ad esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio) e i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio, e, per il personale non in servizio,